



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 838

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in merito allo svolgimento dei ricevimenti di matrimonio e in genere di ceremonie, alla riapertura sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, allo svolgimento degli sport di contatto e ad alcune precisazioni relative a vari protocolli di sicurezza già approvati, alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente DPCM 11 giugno 2020.

Il giorno **19 Giugno 2020** ad ore **11:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 prevede testualmente che *“Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.”*.

In attuazione di tale norma, la Giunta provinciale ha disposto la riapertura di una serie di attività economiche.

Tali riaperture a livello provinciale sono state condizionate al rispetto di protocolli sulla sicurezza predisposti, seguendo i criteri e i principi declinati via via a livello statale (vedasi i diversi DPCM succedutisi e le varie indicazioni pervenute dagli organi competenti quali INAIL e ISS), nell'ambito del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento, del Dipartimento di Prevenzione della APSS e richiamando altresì, per quelle attività non dotate di linee guida e protocolli, l'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 e, da ultimo, riportato nel DPCM 17 maggio 2020, allegato 12.

Nelle more, è stato adottato il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, comma 14, così dispone *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”*.

L'11 giugno 2020 è stato adottato il DPCM che ha sostituito le disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020.

In questo quadro normativo estremamente dinamico, quale conseguenza dell'evolversi della crisi epidemiologica da porre in correlazione ai conseguenti riflessi sulla stabilità socio-economica del territorio, la Giunta provinciale si trova a bilanciare l'obiettivo della tutela della salute con quello della ripresa delle attività economiche, favorendo - attraverso il ricorso all'applicazione di misure e protocolli sulla salute e sui luoghi di lavoro – il riavvio delle attività economiche/produttive in condizioni di sicurezza per utenti e operatori.

Con l'accelerazione del riavvio di quasi tutte le attività economiche/produttive impressa dal DPCM 17 maggio 2020 attraverso l'adozione di linee guida immediatamente operative per tutte le regioni e province autonome, la Giunta provinciale si è già allineata a quanto in esso previsto prevedendo con propri provvedimenti l'avvio di tutte le attività ad oggi consentite dal DPCM 17 maggio 2020.

Allo stesso modo e sulla scorta della confermata valutazione della situazione epidemiologica di cui ai provvedimenti giuntali che attestano un decremento costante dell'epidemia sul territorio provinciale, la Provincia intende ora disciplinare, a decorrere dal 22 giugno 2020, le attività relative **allo svolgimento dei ricevimenti di matrimonio** e in genere di ceremonie.

In materia di **cerimonie, eventi e matrimoni** non trattate nei diversi protocolli già approvati per le diverse attività, l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione – ha fatto pervenire in data 19 giugno 2020, prot. n. 347532 una nota con le seguenti specificazioni:

“Per la clientela si ritiene che la gestione della stessa possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase dell'evento è programmata anticipatamente (arrivo nell'area parcheggio, raggiungimento a piedi della sala designata, saluti interpersonali, occupazione dei tavoli, ecc.). L'implementazione di ogni possibile sistema di sicurezza, pertanto, può essere lasciata al gestore, purché vengano sempre osservate le seguenti regole:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda informando il medico di famiglia rimanendo al proprio domicilio;*
- autocontrollo del distanziamento sociale, non inferiore a 1 metro, eccezion fatta per i soggetti conviventi o frequentatori abituali;*
- invito alla frequente disinfezione delle mani attraverso disinfettanti personali e/o forniti o messi a disposizione dal gestore, attraverso punti di approvvigionamento dislocati nella struttura in zone ritenute idonee, sia all'aperto che al chiuso;*
- ulteriori istruzioni in merito al comportamento che il cliente deve tenere secondo le specifiche modalità organizzative della struttura o delle Autorità locali.*

Dovranno essere garantire, nei limiti del possibile, che le code per l'accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale. È auspicabile una gestione dell'ingresso degli ospiti accompagnata da un operatore che potrebbe evitare la formazione di involontari assembramenti. - Valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l'istituzione di percorsi unidirezionali, per garantire un flusso ordinato della clientela. Per la formazione dei tavoli si dovrà privilegiare l'assegnazione dei posti tenendo conto dei nuclei familiari, conviventi e frequentatori abituali per ridurre il possibile rischio di contagio.

Le modalità di lavoro e utilizzo dei locali da parte di fornitori di servizi esterni, quali musicisti, fotografi, fioristi e wedding planners, saranno preventivamente concordate con la struttura stessa, in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza. - i fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica qualora debbano avere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro dalla clientela e organizzare il servizio fotografico in modo responsabile e prediligendo i criteri di prevenzione, quali regole comuni per chiunque. - I gruppi musicali dovranno distanziarsi dal pubblico per almeno 3 m, qualora non provvisti di barriere antidiroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne (recarsi in bagno, al bar, ecc.). Particolare attenzione e/o idoneo presidio monouso dovrà essere impiegato nell'utilizzo del microfono, qualora non di uso strettamente personale.

Sono da privilegiare gli spazi all'aperto in quanto presentano minori rischi di trasmissione del virus.

Gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite, garantendo una superficie pro capite pari a 3 metri quadri al fine di garantire il distanziamento di 1 metro tra le persone, potenziando il ricambio d'aria dei locali.”.

Con la stessa nota, l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione ha fatto ulteriori specificazioni rispetto ad alcuni protocolli di sicurezza già approvati in precedenza dalla Giunta provinciale, in particolare:

- per quanto riguarda il **Commercio al dettaglio su aree pubbliche**, analogamente a quanto previsto per le attività di vendita al dettaglio in sede fissa, ha proposto di prevedere l’uso di mascherine di tipo chirurgico e, solo per le attività che trattano prodotti alimentari e bevande, lasciare l’obbligo di l’utilizzo di guanti monouso. Resta inteso che deve in ogni caso essere praticata l’igiene delle mani;
- per quanto riguarda il **“Protocollo Esperienze”** approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, alla luce del favorevole attenuamento del problema del contagio da COVID - 19 e da quanto adottato al riguardo dalle regioni vicine (Lombardia, Veneto ed in particolare Alto Adige) circa le attività esperienziali all’aperto che prevedono la composizione di gruppi, ha proposto che venga tolto dal punto 4 dell’allegato 3 “Esperienze” il riferimento al limite delle 10 (dieci) persone, prevedendo invece un tetto prudenziale non definito, che di volta in volta venga identificato dalla responsabilità del professionista secondo la tipologia di attività proposta (es. una facile escursione rispetto ad una escursione maggiormente impegnativa), sempre nel rispetto delle altre misure di sicurezza stabilite nel medesimo protocollo.

Viene inoltre proposto di integrare il protocollo “Esperienze” di cui al periodo precedente, prevedendo che per quelle “attività estreme” (es. parapendio in coppia) in cui è necessario il contatto con l’istruttore, lo stesso possa essere effettuato purché venga indossata e mantenuta per tutto il periodo della prestazione idonea mascherina protettiva.

- per quanto riguarda il **“Protocollo riapertura centri commerciali”** approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, alla luce del favorevole attenuamento del problema del contagio da COVID – 19, ha proposto di consentire l’occupazione delle aree comuni per esposizioni temporanee nei centri commerciali, venendo quindi meno lo specifico divieto previsto dal citato protocollo, purché vengano assicurati i percorsi nelle gallerie assicurando il necessario distanziamento tra i clienti.

Ancora, va chiarito che, con l’adozione tramite la deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020 della Scheda tecnica “Aree giochi per bambini” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 9 giugno 2020, prot. 20/83/CR01/COV19, è consentito all’interno dei centri commerciali l’utilizzo delle aree gioco nel rispetto del contenuto della predetta Scheda tecnica, venendo dunque meno il divieto in proposito previsto dal paragrafo 3 del predetto Protocollo per la riapertura dei centri commerciali.

Inoltre, con deliberazione n. 799 di data 11 giugno 2020 la Giunta provinciale ha sospeso l’apertura delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse fino al 14 luglio 2020 in attesa delle decisioni a livello statale.

L’art. 1, comma 1), lettere g) ed l), del DPCM di data 11 giugno 2020, consente:

- a decorrere dal 25 giugno 2020, lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f) per quanto compatibili;
- la riapertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in settori analoghi.

Con ordinanza del 19 giugno 2020, il Presidente della Provincia ha stabilito di sospendere fino al 28 giugno la decorrenza per gli sport di contatto e di consentire dal giorno di adozione della medesima ordinanza l'esercizio delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale slot e sale bingo.

Tenuto conto che l'andamento epidemico sul territorio provinciale, come attestato nella nota dell'APSS – Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, mostra un netto miglioramento, con un considerevole calo della percentuale dei tamponi positivi e con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni, considerato anche gli altri indicatori di alert fra cui la mortalità, il numero di trasporti Covid, il numero di accessi al PS per patologia respiratoria, si propone di prendere atto della riapertura delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Per quanto concerne le attività relative alle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse si propone di prendere atto dell'osservanza delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome incluse nell'allegato 9 del DPCM di data 11 giugno 2020 per la riapertura delle predette attività economiche e produttive.

Risulta altresì opportuno, a titolo meramente dichiarativo, precisare che le misure previste dalle lettere di cui al punto 5 del deliberato del provvedimento di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020 hanno effetto dispositivo anche se introdotte dal verbo “proporre”, così come si evince dall'incipit dello stesso punto 5, ossia “*di accogliere e approvare*”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- sentite le Strutture di competenza;
- visto l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;
- visti i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, quanto proposto dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione nella nota di data 19 aprile 2020, acquisita al prot. n. 347532, ossia le seguenti specificazioni:

a) in materia di **cerimonie, eventi e matrimoni**, a partire dal 22 giugno 2020, deve rispettarsi quanto segue:

“Per la clientela si ritiene che la gestione della stessa possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase dell'evento è programmata anticipatamente (arrivo nell'area parcheggio, raggiungimento a piedi della sala designata, saluti interpersonali, occupazione dei tavoli, ecc.). L'implementazione di ogni possibile sistema di sicurezza, pertanto, può essere lasciata al gestore, purché vengano sempre osservate le seguenti regole:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda informando il medico di famiglia e rimanendo al proprio domicilio;
- autocontrollo del distanziamento sociale, non inferiore a 1 metro, eccezion fatta per i soggetti conviventi o frequentatori abituali;

- *invito alla frequente disinfezione delle mani attraverso disinsettanti personali e/o forniti o messi a disposizione dal gestore, attraverso punti di approvvigionamento dislocati nella struttura in zone ritenute idonee, sia all'aperto che al chiuso;*
- *ulteriori istruzioni in merito al comportamento che il cliente deve tenere secondo le specifiche modalità organizzative della struttura o delle Autorità locali.*

Dovranno essere garantire, nei limiti del possibile, che le code per l'accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale. È auspicabile una gestione dell'ingresso degli ospiti accompagnata da un operatore che potrebbe evitare la formazione di involontari assembramenti. - Valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l'istituzione di percorsi unidirezionali, per garantire un flusso ordinato della clientela. Per la formazione dei tavoli si dovrà privilegiare l'assegnazione dei posti tenendo conto dei nuclei familiari, conviventi e frequentatori abituali per ridurre il possibile rischio di contagio.

Le modalità di lavoro e utilizzo dei locali da parte di fornitori di servizi esterni, quali musicisti, fotografi, fioristi e wedding planners, saranno preventivamente concordate con la struttura stessa, in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza. - I fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica qualora debbano avere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro dalla clientela e organizzare il servizio fotografico in modo responsabile e prediligendo i criteri di prevenzione, quali regole comuni per chiunque. - I gruppi musicali dovranno distanziarsi dal pubblico per almeno 3 m, qualora non provvisti di barriere antidiroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne (recarsi in bagno, al bar, ecc.). Particolare attenzione e/o idoneo presidio monouso dovrà essere impiegato nell'utilizzo del microfono, qualora non di uso strettamente personale.

Sono da privilegiare gli spazi all'aperto in quanto presentano minori rischi di trasmissione del virus.

Gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite, garantendo una superficie pro capite pari a 3 metri quadri al fine di garantire il distanziamento di 1 metro tra le persone, potenziando il ricambio d'aria dei locali.”

- b) in materia di **Commercio al dettaglio su aree pubbliche**, si dispone l'uso di mascherine di tipo chirurgico e, solo per le attività che trattano prodotti alimentari e bevande, si lascia l'obbligo di l'utilizzo di guanti monouso. Resta inteso che deve in ogni caso essere praticata l'igiene delle mani;
- c) per quanto riguarda il **“Protocollo Esperienze”** approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, alla luce del favorevole attenuamento del problema del contagio da COVID - 19 e da quanto adottato al riguardo dalle regioni vicine (Lombardia, Veneto ed in particolare Alto Adige) circa le attività esperienziali all'aperto che prevedono la composizione di gruppi, si dispone che venga tolto dal punto 4 dell'allegato 3 "Esperienze" il riferimento al limite delle 10 (dieci) persone, prevedendo invece un tetto prudenziale non definito, che di volta in volta venga identificato dalla responsabilità del professionista secondo la tipologia di attività proposta (es. una facile escursione rispetto ad una escursione maggiormente impegnativa), sempre nel rispetto delle altre misure di sicurezza stabilite nel medesimo protocollo. Inoltre viene disposto di integrare il protocollo "Esperienze" di cui al periodo precedente, prevedendo che per quelle "attività estreme" (es. parapendio in coppia) in cui è necessario il contatto con l'istruttore, lo stesso possa essere effettuato purché venga indossata e mantenuta, per tutto il periodo della prestazione, idonea mascherina protettiva;
- d) per quanto riguarda il **“Protocollo riapertura centri commerciali”** approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, alla luce del favorevole attenuamento del problema del contagio da COVID – 19, si dispone di consentire l'occupazione delle aree comuni per esposizioni temporanee nei centri commerciali, venendo quindi meno lo specifico divieto previsto dal citato protocollo, purché vengano assicurati i percorsi nelle gallerie assicurando il necessario distanziamento tra i clienti;

2. di chiarire che, con l'adozione tramite la deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020 della Scheda tecnica “Aree giochi per bambini” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 9 giugno 2020, prot. 20/83/CR01/COV19, è consentito all'interno dei centri commerciali l'utilizzo delle aree gioco nel rispetto del contenuto della predetta Scheda tecnica, venendo dunque meno il divieto in proposito previsto dal paragrafo 3 del Protocollo per la riapertura dei centri commerciali approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020;
3. di prendere atto che, in linea con quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente della Provincia del 19 giugno 2020 citata in premessa, è sospeso fino al 28 giugno 2020 lo svolgimento degli sport di contatto e comunque finché la Provincia non abbia preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel rispettivo territorio, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport;
4. di prendere atto che, in linea con quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente della Provincia del 19 giugno 2020 citata in premessa, è consentita a decorrere dalla adozione della citata ordinanza la riapertura delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale slot e sale bingo;
5. di applicare per la riapertura delle attività di cui al punto 4. le Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome incluse nell'allegato 9 del DPCM di data 11 giugno 2020;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 15, del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, provinciali o nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
7. di precisare, a titolo meramente dichiarativo, che le misure previste dalle lettere di cui al punto 5. del deliberato del provvedimento di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020 hanno effetto dispositivo anche se introdotte dal verbo “proporre”, così come si evince dall'incipit dello stesso punto 5., ossia “*di accogliere e approvare*”;
8. di dare atto che, nel caso in cui il costante monitoraggio degli indici di diffusione del contagio da COVID 19 dovessero rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l'esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione;
9. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non incide sull'efficacia delle disposizioni/prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente della Provincia adottate nell'ambito dell'emergenza Covid-19;
10. di disporre la comunicazione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento e a tutti i Comuni;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
12. di dare atto che contro la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Adunanza chiusa ad ore 13:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Luca Comper